



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Udienza del 28.9.2016

N. 7585/2016

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice di Milano

Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

[redacted] con l'Avv.to [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted]

RICORRENTE

contro

[redacted], con l'Avv.to [redacted]

[redacted]

RESISTENTE

e contro

[redacted]

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: retribuzione per diritto rogito segretario comunale.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 5.7.2016, [redacted] a convenuto in giudizio [redacted]

[redacted] per l'accertamento dell'attuale vigenza dell'articolo 2 C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali del 14/12/10 nonché della natura retributiva degli emolumenti





maturati per diritti di rogito sugli atti rogati e la condanna delle convenute a corrisponderle le somme a tale titolo maturate; con vittoria di spese.

Si è ritualmente costituito in giudizio [REDACTED] contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; con vittoria di spese.

[REDACTED] è invece rimasto contumace.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.

[REDACTED], iscritta alla fascia B dell'albo dei segretari comunali e provinciali, in forza di convenzione e nomina tra i comuni oggi convenuti datata 23/12/14, è segretario comunale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata dei comuni di [REDACTED] [REDACTED], entrambi pacificamente privi di figura dirigenziale.

Parte ricorrente ha esposto che fin dal primo incarico si vedeva riconoscere in busta paga quale emolumento concorrente alla retribuzione i diritti di rogito relativi agli atti pubblici amministrativi rogati quale ufficiale.

Con determina n. 584 del 31/12/15 [REDACTED] recepiva un orientamento della Corte dei Conti secondo cui l'articolo 10, comma 2 bis, DL 90/14 riconoscerebbe i diritti di rogito ai soli segretari di fascia C, venendo così deciso di bloccare l'erogazione dell'importo di € 6153,47 nonché € 1516,88 per il 2016.

[REDACTED] seguiva analogo orientamento bloccando per il 2015 il pagamento di € 813,26..

Tanto detto, per quanto di interesse l'articolo 10 decreto-legge 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abrogato l'articolo 41, comma 4, legge 11 luglio 1980, n. 312 (che attribuiva ai segretari comunali e provinciali che rogavano determinati atti per conto dell'ente una quota del provento, sostituendo poi l'articolo 30, comma 2, legge 15 novembre 1973, n. 734 nei seguenti termini: *Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla provincia.*

La norma ha altresì previsto al comma 2 bis che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota dei proventi annuale spettante al Comune ai sensi del citato articolo 30 legge 734 è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a





un quinto dello stipendio in godimento, escludendo l'applicazione di tali norme per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del decreto.

Tanto premesso, al fine del decidere, il giudicante intende dare continuità all'orientamento già espresso dal Tribunale di Milano (sentenza 1539 del 18/5/16, estensore Moglia) che così ha statuito:

[...] La presente analisi non può che partire dal testo normativo invocato dalla ricorrente quale fonte della propria pretesa. L'art. 10, comma 2 bis d.l. 90/2014 dispone:

"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

La norma in esame sembra chiara nell'individuare, quali destinatari del beneficio di cui all'art. 30 l.n. 734/73, due categorie di segretari comunali, ovvero: quelli che operano presso enti locali privi di dirigenti con qualifica dirigenziale e quelli che non hanno qualifica dirigenziale.

Parte ricorrente deduce che i comuni ove la medesima opera sono privi, in organico, della figura dirigenziale.

La circostanza, pur non essendo provata documentalmente, non ha avuto, anche per la scelta processuale di parte convenuta, alcuna smentita.

Su tale premessa, ancorché la ricorrente sia inquadrata quale segretario comunale di fascia A, considerata, per sua stessa ammissione resa in sede di interrogatorio libero, quale segretario con qualifica dirigenziale, alla medesima dovrebbero spettare i diritti di segreteria.

La norma, infatti, riconoscendo a tutti i segretari privi di qualifica dirigenziale, ovvero a quelli di fascia C, il diritto alla predetta indennità, estende tale emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B) a condizione che nell'ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti.

Posto che, come detto e allo stato non smentito, presso i comuni ove opera la ricorrente non vi sono dipendenti dirigenti, non dovrebbe esservi ragione per negarle il rivendicato diritto.

La ratio della norma poi pare chiara, il riconoscimento ai segretari di fascia C è funzionale a sopperire una situazione stipendiale che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie, è meno favorevole e garantista; quanto agli altri segretari, il riconoscimento trova ragione nel fatto che i medesimi operano all'interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali.

La norma citata, peraltro, risulta perfettamente aderente al disposto dell'art. 37 CCNL dei segretari comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, inserisce anche i diritti di segreteria.

Nonostante il chiaro testo normativo, con determinazione del 24 novembre 2015, n. 15, il Comune ha ritenuto di accantonare la somma di € 4406,76 corrispondente a quanto dovuto alla dott.ssa Concilio a





titolo di diritti di segreteria e ciò alla luce della, pur non condivisa dall'ente, decisione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, che il 24 giugno 2015 ha stabilito che i diritti di rogito spettano solo ai segretari di fascia C.

Più precisamente la Corte ha così motivato:

"Muovendo da una compiuta ed articolata ricostruzione, alla stregua delle disposizioni di CCNL, della disciplina delle retribuzioni dei segretari comunali - ed evidenziando il carattere derogatorio della previsione rispetto al principio della non debenza dei diritti di rogito - la Sezione regionale sottolinea come detta deroga "trovi giustificazione in presenza di segretari comunali che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell'ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale".

Individuando la ratio della disposizione in parola in un contemperamento di interessi "che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l'ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo", a superamento dell'orientamento surrichiamato, ritiene la Sezione che il diritto di rogito competa esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C mentre non spetti "ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza; sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale" (cfr deliberazione Sezione regionale di controllo per il Lazio, 21/2015/PAR, cit.).

Tale più rigorosa lettura è, ad avviso della Sezione, condivisibile atteso che la stessa, coerente con il quadro normativo - e contrattuale - regolatore della materia, appare idonea, per un verso, a non frustrare le finalità perequative sottese al comma 2-bis e, per altro, a garantire gli effetti, anche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore (cfr. nota di lettura Senato - A.S. 1582). D'altro canto, in una più generale visione di sistema, giova evidenziare come tale ipotesi ricostruttiva si coniughi con la tendenza della legislazione a ricondurre entro ristretti limiti le fattispecie che importino deroghe, o comunque temperamenti, rispetto al fondamentale principio di omnicomprensività della retribuzione".

Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo.

In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica.

Come già detto il dettato normativo è chiaro e laddove dispone: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale" estende i diritti di segreteria a due categorie di segretari: sicuramente a quelli che non hanno qualifica dirigenziale (dovendosi intendere in essi quelli di fascia C che più che qualifica non hanno equiparazione retributiva con i dirigenti), ma anche a quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale.





In tale secondo gruppo, il legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma solo subordinare la titolarità dei diritti ai segretari operanti in enti privi di dipendenti dirigenziali.

La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente.

Invero, quantomeno allo stato e permanendo la situazione di organico di cui si è detto più sopra, la dott.ssa Concilio proprio perché opera in Comuni privi di dirigenti rientra in una delle categorie contemplate dalla norma di cui al citato art. 10, comma 2 bis.

Diverso sarebbe e potrebbe essere in futuro, allorché venisse ad operare presso enti con dipendenti con qualifica dirigenziale.

In questo caso, infatti, non rientrando nella categoria che prescinde da tale requisito, ma in quella da esso condizionata, il suo diritto verrebbe meno [...].

Non ignora il giudicante che, anche di recente, la Corte dei Conti (da ultimo con la sentenza del 15/9/16 depositata in data odierna dalla parte convenuta) ha espresso un orientamento difforme, nondimeno, non si condividono le argomentazioni ivi esposte.

In particolare deve osservarsi che la stessa interpretazione letterale della normativa in commento (che riconosce i diritti di rogito ai segretari comunali *che non hanno qualifica dirigenziale*) lascia chiaramente intendere che il legislatore non ha avuto riguardo al trattamento stipendiale (pacificamente parificato tra i segretari di fascia B e quelli di fascia A con qualifica dirigenziale) ma inteso introdurre un criterio strettamente limitato alla formale qualifica di appartenenza (giacché, diversamente, non vi sarebbe stato riferimento alla qualifica bensì al trattamento stipendiale).

Pertanto non si può che ribadire la correttezza dell'orientamento già espresso in questa sede dal Tribunale di Milano.

Ebbene, nel caso di specie la posizione della ricorrente è del tutto sovrapponibile a quella già trattata dal Tribunale di Milano nel caso richiamato.

Non essendovi quindi alcuna disposizione normativa ostativa all'accoglimento del ricorso, va riconosciuto il diritto di [REDACTED] ai diritti di segreteria come documentati in ricorso, con condanna dei comuni convenuti a corrispondere alla dipendente gli importi di cui al dispositivo, trattandosi di attività e relativi importi non oggetto di contestazione.

Le spese di lite tuttavia vengono integralmente compensate tra le parti, dovendosi avere riguardo, per quanto riguarda i Comuni convenuti, al consolidato orientamento della





giurisprudenza amministrativa che senza dubbio ha rappresentato una fonte di interpretazione vincolante nella disciplina della presente fattispecie.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, riconosce a [REDACTED]
[REDACTED] il diritto alla corresponsione dei diritti di segreteria come indicati in ricorso e
condanna [REDACTED] a corrisponderle € 7670,35 e [REDACTED]
[REDACTED] € 813,26, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Sentenza esecutiva

Milano, 28.9.2016

Il Giudice
Tullio Perillo

